

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32099 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 26/03/2026 del GIP del Tribunale di Avellino

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha
chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di _____ intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

A ragione della decisione – pur dando atto che si trattava di condotte omogenee, tutte riguardanti violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – ha posto la distanza temporale (variabile da cinque mesi a un anno) tra le stesse e la circostanza che in seguito a ciascuna di esse l'imputato era stato arrestato nella flagranza del reato. Per tale via, ha ritenuto che le condotte in

parola fossero frutto di autonome risoluzioni delinquenziali ed espressione non già dell'unitaria e anticipata deliberazione, bensì di un generico e abituale programma di attività delittuosa.

2. Ricorre a mezzo del suo difensore e con un unico, articolato motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

Deduce che il giudice *a quo* avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente, nel caso di specie, attesa l'omogeneità delle condotte e la loro sostanziale contiguità temporale.

Il Giudice per le indagini preliminari, inoltre, avrebbe attribuito valore ad un elemento (l'avvenuto arresto in flagranza) del tutto irrilevante ai fini che interessano.

Infine, sarebbe stata trascurata la richiesta subordinata di continuazione per gruppi di sentenze.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure prive di pregio e dev'essere respinto.

2. L'unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, cod. pen. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la

reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. D'altro canto la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, riguardo al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la

variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò *ab origine* anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione all'unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell'impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni anti-doverose.

Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro, incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.

Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

Si è poi chiarito che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

3. Tanto ricordato, venendo al provvedimento in esame, il Giudice dell'esecuzione non ha trascurato la natura omogenea degli episodi giudicati, ma ha – con motivazione non manifestamente illogica – valorizzato la distanza temporale tra i fatti (variabile da cinque mesi a un anno) e l'estemporaneità delle

singole deliberazioni criminose, siccome commesse dopo che era stato arrestato in flagranza di reato.

Si tratta di motivazione che si pone nell'alveo dei principi consolidati di questa Corte in tema di continuazione, in primo luogo quello secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e *nomen juris*, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537). Il decorso del tempo costituisce, invero, elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana Biagio, Rv. 287193 – 01).

E', poi, corretto il ragionamento svolto dal Giudice dell'esecuzione che ha ritenuto quale indice sintomatico negativo della continuazione l'avvenuta interruzione del progetto delinquenziale asseritamente unitario in virtù degli arresti, essendosi chiarito da questa Corte che «è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 – 01).

Quanto, infine, alla censura in punto di omesso vaglio della sussistenza del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. per "gruppi" di sentenze, osserva il Collegio come a buona ragione il Giudice dell'esecuzione non lo abbia valutato, non essendo stato dedotto alcun elemento specifico a sostegno di tale richiesta subordinata. Questa Corte ha, invero, già chiarito che – se è vero che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla simile tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale – è altrettanto innegabile, com'è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza, che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno

criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), ciò che, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione sul punto nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

